

proposta di legge n. 248

a iniziativa del Consiglio comunitario della Comunità montana dell'Alta Valmarecchia Zona A
ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto e della l.r. 5 settembre 1974, n. 23

—————
presentata in data 28 maggio 2008

dichiarata ammissibile dall'Ufficio di Presidenza in data 3 giugno 2008

RIORDINO ISTITUZIONALE DELLE COMUNITÀ MONTANE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMI 17 E 18, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244

—————

Signori Consiglieri,

come è noto la legge finanziaria 2008 (legge 244/2007) ha affidato alle Regioni il compito di legiferare, entro il 30 giugno 2008, per riorganizzare il territorio montano, riordinare le Comunità montane e conseguire significativi obiettivi di risparmio.

Tenendo presente il riconoscimento della specificità delle zone montane sancito dall'articolo 44 della Costituzione della Repubblica italiana e dallo Statuto regionale all'articolo 4, comma 7, il presente disegno di legge regionale mira ad una riforma dell'ordinamento delle Comunità montane esistenti nella regione Marche in sintonia con le disposizioni dettate dalla legge finanziaria 2008.

Il disegno di legge proposto è stato ampiamente condiviso nella Conferenza dei Presidenti delle Comunità montane in data 25 febbraio 2008, è suddiviso in 7 capi ed è composto di 25 articoli.

Al capo I (Principi generali) si fa riferimento, con l'articolo 1, ai principi costituzionali (articolo 44 Cost.), al testo unico sugli enti locali, d.lgs. 267/2000, ed all'articolo 36, comma 5, dello Statuto regionale vigente che impegna a valorizzare il ruolo delle Comunità montane. Si precisano inoltre, all'articolo 2, il ruolo e la natura di "Ente locale sovracomunale" attribuito alla Comunità montana, ai sensi dell'articolo 28 del t.u.e.l.

Al capo II (Assetto territoriale e funzionale) si definiscono, con l'articolo 3, i criteri per la individuazione degli Ambiti territoriali ottimali entro i quali costituire le Comunità montane, delineando sia il criterio di "montanità" (comma 3) che altri criteri di carattere socio-economico e territoriali idonei allo scopo (commi 4, 5 e 6).

Al comma 9 si precisa che "i Comuni associati in una Comunità montana non possono far parte contemporaneamente di una Unione di Comuni", mentre al comma 10 si precisa che i Comuni che fuoriescono da una Comunità montana a seguito del riordino possono continuare a gestire in forma associata i servizi comunali "a richiesta" mediante convenzione con la Comunità montana.

Con l'articolo 4 si definisce l'assetto funzionale delle Comunità montane stabilendo che ad esse "possono essere attribuite, con legge regionale, specifiche funzioni in una serie articolata di materie". Si fa in particolare riferimento alla prevenzione incendi boschivi ed alla forestazione, agli interventi di bonifica nei territori montani, alle funzioni operative di protezione civile.

Con l'articolo 5 viene individuato il numero delle Comunità montane che si possono costituire (con successiva delibera della Giunta regionale) nella Regione Marche, con l'articolazione massima per ogni Provincia e con il numero complessivo dei Comuni eligibili. Si evidenzia che le Comunità montane verrebbero ridotte da 13 a 10 e che i Comuni eligibili passerebbero dagli attuali 122 ai futuri 104, con la fuoriuscita dalle Comunità montane di n. 18 Comuni. Si riconosce la specificità della Comunità montana Alta Valmarecchia, rispetto alle altre realtà della Regione Marche, stante l'attesa dell'esito parlamentare al quesito referendario promosso da tutti i Comuni della stessa alla Regione Emilia-Romagna. Conseguentemente si è ritenuto non opportuno adottare per detta Comunità montana alcuna misura di riordino territoriale.

Il capo III (Autonomia normativa) si compone di due articoli: l'articolo 6 fissa l'autonomia statutaria e regolamentaria della Comunità montana, mentre l'articolo 7 disciplina le modalità di approvazione dello Statuto, prevedendo la maggioranza qualificata necessaria.

Il capo IV (Assetto strutturale) definisce con l'articolo 8 gli organi della Comunità montana (con la triade Consiglio/Giunta/Presidente), introducendo altresì un organismo permanente di consultazione e di raccordo, la Conferenza dei Sindaci dei Comuni appartenenti alla Comunità montana, che dovrà esprimere parere vincolante ed obbligatorio sugli atti di programmazione dei servizi da gestire in forma associata.

Con l'articolo 9 si precisa la composizione del Consiglio comunitario (estremamente ridotta rispetto alla normativa attualmente vigente) e le modalità di elezione dello stesso e del Presidente, in modo da garantire la massima rappresentanza di tutti i Comuni.

L'articolo 10 disciplina la composizione della Giunta esecutiva, con una forte riduzione rispetto alla situazione attuale, demandando allo statuto di definirne il numero, da contenere tra un minimo di due e un massimo di quattro, in relazione al numero complessivo della popolazione. Con questi due articoli (9 e 10) si attua una drastica riduzione della composizione numerica degli organi, anche al fine di contenere al massimo le spese delle amministrazioni.

L'articolo 11 ridetermina le indennità degli amministratori delle Comunità montane, commisurandole a quelle di un Comune avente popolazione pari al 50 per cento della popolazione complessiva della Comunità montana; ciò al fine di contemperare l'esigenza di riduzione degli oneri complessivi con la necessità di assicu-

rare un trattamento dignitoso agli incarichi amministrativi nell'ente.

L'articolo 12 prevede il rinvio ad un apposito regolamento per la disciplina dell'ordinamento degli uffici e dei servizi della Comunità montana.

Il capo V (Risorse finanziarie) disciplina con l'articolo 13 il finanziamento delle Comunità montane e con l'articolo 14 i criteri di ripartizione dei finanziamenti. Va evidenziato che la legge regionale individua esattamente i criteri di riparto, mentre rinvia ad un atto successivo della Giunta regionale la definizione delle percentuali di riparto di fondi, previa intesa con l'UNCEM regionale.

Il capo VI (programmazione e cooperazione) definisce con 8 articoli (dal 15 al 22) gli strumenti, i metodi ed i documenti da utilizzarsi per le attività programmatiche dell'ente.

L'articolo 15 delinea le modalità della programmazione e della cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.

L'articolo 16 individua i principali documenti programmatici (piano pluriennale di sviluppo e piano annuale operativo).

Gli articoli 17 e 18 definiscono rispettivamente i contenuti del piano pluriennale e l'articolazione del medesimo in distinte sezioni.

L'articolo 19 prevede l'adozione da parte della Comunità montana di un piano per l'esercizio delle funzioni e dei servizi da gestire in forma associata su delega dei Comuni.

L'articolo 20 definisce il contenuto dei programmi annuali operativi di attuazione del piano di sviluppo.

L'articolo 21 delinea le modalità di gestione dei servizi pubblici.

L'articolo 22 disciplina i rapporti con altri enti e organismi pubblici.

Il capo VII (Disposizioni transitorie e finali) intende disciplinare con l'articolo 23 le modalità per assicurare la continuità dell'azione amministrativa, in particolare si prevede che, a seguito dei riordini dell'assetto istituzionale delle Comunità montane, le nuove subentrano nei rapporti attivi e passivi delle Comunità montane preesistenti assorbendone le risorse umane, finanziarie e strumentali, senza soluzione di continuità.

Nel contempo si prevede che nel caso di soppressione di una o più Comunità montane, la Regione nomini un commissario liquidatore (individuato nel Presidente uscente) con il compito di provvedere alla gestione stralcio dell'ente soppresso, fissandone il termine per adempiere.

Lo stesso articolo prevede che la Regione sostenga la costituzione di Unioni di Comuni per la gestione associata dei servizi già esercitata in quei territori della Comunità montana soppressa, in modo da mantenere l'esercizio associato delle funzioni in quel bacino territoriale e non disperdere le esperienze positive già attivate.

L'articolo 24 disciplina le disposizioni abrogate (da individuare con esattezza).

L'articolo 25 prevede l'entrata in vigore della legge di riordino a decorrere dal 1° luglio 2009, dopo le prossime elezioni amministrative.

INDICE**CAPO I****Principi generali**

- Art. 1 - Riferimento ai principi costituzionali, al t.u.e.l. ed allo Statuto
Art. 2 - Natura e ruolo

CAPO II**Assetto territoriale e funzionale**

- Art. 3 - Ambiti territoriali ottimali
Art. 4 - Assetto funzionale
Art. 5 - Procedura per la costituzione delle Comunità montane

CAPO III**Autonomia normativa**

- Art. 6 - Statuto e regolamenti
Art. 7 - Approvazione dello statuto

CAPO IV**Assetto strutturale**

- Art. 8 - Organi della Comunità montana
Art. 9 - Consiglio comunitario e Presidente
Art. 10 - Giunta esecutiva
Art. 11 - Indennità agli amministratori
Art. 12 - Ordinamento degli uffici e dei servizi

CAPO V**Risorse finanziarie**

Art. 13 - Finanziamento delle Comunità montane

Art. 14 - Criteri di ripartizione dei finanziamenti

CAPO VI**Programmazione e cooperazione**

- Art. 15 - Metodo ed obiettivi della programmazione e cooperazione interistituzionale
Art. 16 - Documenti programmatici
Art. 17 - Piano pluriennale di sviluppo socio-economico
Art. 18 - Articolazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico
Art. 19 - Piano delle funzioni e dei servizi dei Comuni da gestire in forma associata
Art. 20 - Programmi annuali operativi di attuazione
Art. 21 - Servizi pubblici
Art. 22 - Rapporti con altri enti e organismi pubblici

CAPO VII**Disposizioni transitorie e finali**

- Art. 23 - Disposizioni per assicurare la continuità dell'azione amministrativa
Art. 24 - Disposizioni abrogate
Art. 25 - Entrata in vigore

CAPO I
Principi generali

Art. 1

*(Riferimento ai principi costituzionali,
al t.u.e.l. ed allo Statuto)*

1. In attuazione dell'articolo 44, comma 2, della Costituzione, la presente legge promuove il riordino istituzionale delle Comunità montane, enti locali strategici per promuovere le politiche a favore della montagna marchigiana.

2. Nell'ordinamento regionale sono accolti i principi concernenti direttamente o indirettamente le Comunità montane contenuti nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

3. La Regione, in attuazione dell'articolo 36, comma 5, dello Statuto regionale, valorizza il ruolo delle Comunità montane nel quadro più ampio di una valorizzazione delle zone montane come esplicitato all'articolo 4, comma 7, laddove esso recita "la Regione riconosce la specificità del territorio montano e delle aree interne. Promuove politiche di intervento e di riequilibrio per assicurare un'equa distribuzione dei servizi e delle infrastrutture, occasioni di lavoro e adeguate condizioni di vita".

Art. 2

(Natura e ruolo)

1. Le Comunità montane sono enti locali sovracomunali costituiti tra Comuni così come individuati all'articolo 3, appartenenti di norma alla stessa provincia. Ad esse si applicano, giusta articolo 28, comma 7, del d.lgs. 267/2000, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni, in quanto compatibili e non derogati dalla presente legge.

2. Esse promuovono, programmano e attuano le politiche a favore della popolazione e del territorio montano, raccordandosi con i Comuni membri a livello strategico, organizzativo e gestionale dei servizi.

CAPO II
Assetto territoriale e funzionale

Art. 3

(Ambiti territoriali ottimali)

1. La Regione definisce gli ambiti territoriali delle Comunità montane sulla base degli indicatori fisico-geografici, demografici e socio econo-

mici previsti nel comma 18 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), di cui al presente articolo.

2. Per la costituzione di una Comunità montana occorrono almeno cinque Comuni.

3. Possono essere associati in una Comunità montana, in primo luogo, i Comuni il cui territorio al di sopra dei 400 m s.l.m. non sia inferiore al 30 per cento del territorio complessivo.

4. Possono altresì essere associati in una Comunità montana i Comuni che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) siano contermini con altri Comuni montani della stessa provincia;
- b) abbiano un territorio al di sopra dei 400 m s.l.m. non inferiore al 15 per cento (con approssimazione dell'1 per cento) del territorio complessivo;
- c) siano omogenei ai restanti Comuni dell'ambito territoriale;
- d) abbiano una popolazione non superiore ai 9.000 abitanti (Censimento ISTAT 2001).

5. Possono inoltre essere associati in una Comunità montana i Comuni con popolazione inferiore a 4.000 abitanti (Censimento ISTAT 2001) che siano omogenei ai restanti Comuni dell'ambito territoriale ed abbiano un reddito medio pro-capite inferiore alla media regionale o un indice demografico inferiore alla media regionale.

6. Al fine della quantificazione dei benefici economici a favore delle zone montane, i Comuni di cui al comma 3, con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, vengono computati come Comuni con popolazione pari al 50 per cento di quella reale e comunque con un limite minimo di 10.000 abitanti.

7. I Comuni esclusi dagli ambiti territoriali non beneficiano delle provvidenze a favore delle zone montane erogati su fondi specifici regionali.

8. Tenendo conto degli assetti preesistenti, gli ambiti territoriali delle Comunità montane sono definiti in modo da consentire in maniera ottimale l'attivazione delle politiche a favore della montagna ed un efficiente esercizio associato del maggior numero possibile di funzioni e servizi comunali.

9. I Comuni associati in una Comunità montana non possono far parte contemporaneamente di una Unione di Comuni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 244/2007.

10. I Comuni non più appartenenti ad una preesistente Comunità montana a seguito del riordino dell'assetto istituzionale degli enti montani derivante dalla presente legge, potranno

continuare a gestire in forma associata i servizi comunali, con il sostegno della Regione Marche, mediante convenzione con la Comunità montana subentrante, la quale, a tal fine, eserciterà le funzioni di Unione di Comuni per i territori interessati.

Art. 4

(Assetto funzionale)

1. Le Comunità montane sono titolari di funzioni proprie direttamente attribuite dalle leggi statali e regionali e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

2. Costituiscono l'ambito ottimale per l'esercizio di funzioni delegate dai Comuni membri e dalla provincia. Ad esse sono attribuite direttamente specifiche funzioni regionali nell'ambito delle seguenti materie:

- a) artigianato locale;
- b) attività produttive;
- c) energie alternative;
- d) catasto;
- e) agricoltura, forestazione e bonifica montana;
- f) fiere, mercati e commercio;
- g) risorse idriche e difesa del suolo;
- h) urbanistica, protezione della natura e dell'ambiente;
- i) tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione del ciclo dei rifiuti;
- l) opere pubbliche e viabilità intercomunale;
- m) trasporto intercomunale;
- n) protezione civile;
- o) servizi sociali;
- p) formazione professionale;
- q) beni e attività culturali;
- r) sport e turismo;
- s) polizia locale.

3. Potrà essere attribuita alle Comunità montane, su delega della Regione o della Provincia, la gestione dei parchi regionali e delle aree protette.

4. Alle Comunità montane spettano l'esercizio associato di funzioni e servizi dei Comuni membri e l'esercizio associato di funzioni e servizi regionali e provinciali delegati o attribuiti ai Comuni.

Art. 5

(Procedura per la costituzione delle Comunità montane)

1. La Regione individua nel numero di dieci il numero delle Comunità montane che si possono costituire nelle Marche, tenendo conto della seguente articolazione massima per provincia, sulla base dei Comuni eligibili aventi i requisiti di

cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della presente legge:

- a) n. 4 Provincia di Pesaro e Urbino: n. 38 Comuni eligibili;
- b) n. 3 Provincia di Macerata: n. 38 Comuni eligibili;
- c) n. 1 Provincia di Ancona: n. 10 Comuni eligibili;
- d) n. 2 Provincia di Ascoli Piceno: n. 18 Comuni eligibili.

2. Entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, singolarmente o con richieste espresse in maniera congiunta, possono presentare proposte per l'adesione alla Comunità montana, anche con riferimento alle funzioni e servizi che intendono gestire in forma associata attraverso la stessa.

3. Entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, approva con delibera la definitiva delimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane, sulla base della quale nei successivi trenta giorni il Presidente della Giunta regionale emana i singoli decreti di costituzione delle Comunità montane.

CAPO III Autonomia normativa

Art. 6 (Statuto e regolamenti)

1. Ciascuna Comunità montana ha uno statuto che, nel rispetto della presente legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente e determina fra l'altro:

- a) la denominazione e la sede;
- b) le competenze degli organi e le norme per il loro funzionamento;
- c) il numero dei componenti della Giunta comunitaria;
- d) l'eventuale elezione ad assessore di cittadini facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere;
- e) il numero dei componenti del Consiglio comunitario nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 9;
- f) le modalità di elezione del Consiglio comunitario nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 9;
- g) l'indicazione dei casi di incompatibilità, di decadenza, i modi di sostituzione dei consiglieri, della giunta e dei suoi componenti;
- h) i poteri di convocazione e di iniziativa dei membri del Consiglio comunitario e dei Comuni partecipanti;

- i) l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l) le forme della collaborazione fra Comunità montane, con i Comuni e la Provincia e gli altri enti operanti nel territorio;
- m) le forme di partecipazione dei Comuni alle attività della Comunità, anche attraverso l'eventuale istituzione di un organismo composto dai rispettivi Sindaci;
- n) le forme della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi;
- o) i criteri e le modalità per la partecipazione dei Comuni al finanziamento della Comunità.

2. Ciascuna Comunità montana adotta regolamenti per la propria organizzazione, per la disciplina delle forme di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni, nel rispetto dello statuto e dei principi stabiliti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle province e dei comuni).

Art. 7

(Approvazione dello statuto)

1. Lo statuto è deliberato dal Consiglio comunitario con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del consiglio stesso. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella successiva seduta e lo statuto è approvato se ottiene la maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche dello statuto.

2. Le Comunità montane assicurano la partecipazione dei Comuni interessati alla formazione dello statuto.

3. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, depositato presso la segreteria della Comunità ed affisso all'albo pretorio dei Comuni partecipanti per trenta giorni consecutivi.

4. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

CAPO IV Assetto strutturale

Art. 8

(Organi della Comunità montana)

1. Gli organi della Comunità montana sono il Consiglio comunitario, il Presidente, la Giunta esecutiva.

2. Spetta allo statuto definire le attribuzioni degli organi della Comunità montana.

3. La Conferenza dei Sindaci costituisce organismo permanente di consultazione e di raccordo in ordine alle problematiche di particolare rilevanza amministrativa ed esprime parere vincolante ed obbligatorio sugli atti di programmazione dei servizi delegati dai Comuni e gestiti in forma associata.

Art. 9

(Consiglio comunitario e Presidente)

1. Il Consiglio comunitario, organo rappresentativo della Comunità montana, dura in carica cinque anni ed è composto dal Presidente, che lo presiede, e da un numero massimo di consiglieri determinato in base al numero dei consiglieri attribuiti ad un Comune con popolazione equivalente a quella complessiva della Comunità montana, comunque mai al disotto del numero dei Comuni che compongono la Comunità montana e che devono essere comunque tutti rappresentati.

2. I consiglieri comunitari ed il Presidente sono eletti congiuntamente dall'assemblea dei consiglieri in carica dei Comuni associati col sistema maggioritario e con voto limitato a un solo consigliere, con un sistema elettivo disciplinato dallo statuto che deve comunque garantire la rappresentanza di tutti i Comuni della Comunità montana.

3. Per stabilire la popolazione della Comunità montana si fa riferimento al Censimento ISTAT 2001.

Art. 10

(Giunta esecutiva)

1. La Giunta esecutiva è nominata dal Presidente nel rispetto della normativa vigente ed è composta dal Presidente stesso e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, da contenere tra un minimo di due ed un massimo di quattro, in relazione al numero complessivo della popolazione.

Art. 11

(Indennità agli amministratori)

1. Le indennità spettanti agli amministratori delle Comunità montane sono commisurate a quelle di un Comune avente popolazione pari al 50 per cento della popolazione complessiva della Comunità montana e comunque in misura non inferiore a 10.000 abitanti.

Art. 12

(Ordinamento degli uffici e dei servizi)

1. La Comunità montana disciplina, con proprio regolamento ed in conformità allo Statuto, in applicazione del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e del titolo IV del d.lgs. 267/2000, delle altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni e di quelle contenute nella presente legge, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di funzionalità e responsabilità.

CAPO V

Risorse finanziarie**Art. 13**

(Finanziamento delle Comunità montane)

1. La Regione concorre ordinariamente al finanziamento delle Comunità montane attraverso:

- a) il fondo per spese di funzionamento in misura non inferiore alla decurtazione del fondo ordinario statale operata in attuazione della legge 244/2007, articolo 2, comma 16;
- b) il fondo regionale per la montagna;
- c) il fondo per l'esercizio associato di funzioni;
- d) il fondo per la gestione di funzioni regionali attribuite;
- e) il fondo per l'attuazione di specifici programmi e progetti;
- f) i fondi specifici previsti da leggi regionali di settore.

Art. 14

(Criteri di ripartizione dei finanziamenti)

1. I finanziamenti, sia quelli per il funzionamento che quelli per gli investimenti, attribuiti direttamente o indirettamente, non finalizzati alla realizzazione di specifici progetti, sono ripartiti alle Comunità montane tenendo conto dei seguenti criteri, garantendo comunque nell'ambito dei fondi di funzionamento, una quota fissa per gli oneri gestionali:

- a) in rapporto inversamente proporzionale alla densità demografica;
- b) in rapporto proporzionale alla popolazione residente;
- c) in rapporto proporzionale alla estensione del territorio;
- d) in rapporto proporzionale al numero dei Comuni membri;

e) in rapporto inversamente proporzionale al reddito medio pro-capite provinciale.

2. Le percentuali di riparto dei fondi suddetti verranno definite con successivo atto della Giunta regionale, previa intesa con l'UNCCEM regionale.

CAPO VI

Programmazione e cooperazione

Art. 15

(Metodo ed obiettivi della programmazione e cooperazione interistituzionale)

1. Per la realizzazione dei fini istituzionali la Comunità montana assume il metodo e gli strumenti della programmazione ed il metodo della cooperazione con altri soggetti pubblici e privati operanti nel territorio e in primo luogo con i Comuni membri con i quali opera in stretto raccordo.

2. Tale modalità esplicativa dell'azione della Comunità montana è mirata a:

- a) consentire ai Comuni membri di cogliere opportunità che diversamente sarebbero loro precluse;
- b) attuare una raccolta organica di dati e informazioni sulla popolazione e sul territorio per consentire decisioni consapevoli;
- c) favorire la circolazione delle conoscenze e delle informazioni sui vari aspetti concernenti l'ambito territoriale;
- d) armonizzare l'azione della Comunità montana con quella della Regione, degli organi periferici dello Stato e degli organismi e enti operanti sul territorio di competenza;
- e) formulare procedure per la tempestiva individuazione dei bisogni collettivi e per la consultazione degli operatori economici e sociali;
- f) rendere flessibile l'uso delle risorse e strutture organizzative.

3. In particolare:

- a) la cooperazione con Comuni membri è esercitata attraverso il loro coordinamento da attuare con la creazione di strutture e meccanismi di raccordo anche telematici;
- b) la programmazione dovrà tendere ad innovare rispetto alle tendenze spontanee, ad ottenere un grado di consapevolezza delle conseguenze degli interventi, a stabilire regole decisionali e a verificare i risultati.

Art. 16

(Documenti programmatici)

1. Oltre ai documenti della programmazione disciplinati dall'ordinamento contabile e quelli pre-

visti dalle leggi di settore, le Comunità montane adottano, avendo cura di creare un sistema armonico di utili strumenti ed evitando duplicazioni, i seguenti documenti programmatici:

- a) piano pluriennale di sviluppo socio-economico;
- b) programma annuale operativo di attuazione.

Art. 17

*(Piano pluriennale
di sviluppo socio-economico)*

1. Le Comunità montane adottano il piano pluriennale di sviluppo economico-sociale e provvedono agli aggiornamenti nei termini e nei modi previsti dallo statuto tenendo conto delle indicazioni programmatiche degli altri livelli di governo riguardanti l'ambito territoriale di riferimento.

2. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, che costituisce lo strumento unitario e di sintesi della programmazione interessante il territorio della Comunità montana:

- a) serve a costruire sulla base della conoscenza delle realtà in cui si opera scenari futuri per decidere in tempo le azioni da compiere tese a raggiungere determinati obiettivi;
- b) consiste in un insieme fattibile e coerente di scelte logiche che contengono elementi di progettualità;
- c) si concretizza in un dinamico mezzo di governo che connette in sequenza finalità, obiettivi, risorse, azioni e risultati in un continuo flessibile divenire.

Art. 18

*(Articolazione del piano pluriennale
di sviluppo socio-economico)*

1. In aderenza agli scopi ad esso attribuiti dalla legge e in particolare dall'articolo 7 della legge sulla montagna 31 gennaio 1994, n. 97, il piano di sviluppo socio-economico è articolato in distinte sezioni omogenee riguardanti lo sviluppo economico, quello sociale, la valorizzazione dell'ambiente, la gestione delle funzioni e dei servizi con particolare riferimento a quelli dei Comuni membri da gestire in forma associata, le indicazioni urbanistiche concorrenti alla formazione del piano provinciale di coordinamento.

2. Su proposta della Giunta esecutiva il piano è approvato definitivamente dal Consiglio comunitario della Comunità montana e trasmesso alla Provincia ed alla Regione nei trenta giorni successivi alla sua approvazione.

Art. 19

(Piano delle funzioni e dei servizi dei Comuni da gestire in forma associata)

1. Una speciale sezione riguardante le funzioni e i servizi del piano pluriennale di sviluppo socio-economico assume la denominazione di piano delle funzioni e dei servizi dei Comuni membri da gestire in forma associata.

2. Ai fini della definizione di tale specifico piano, la Comunità montana effettua una ricognizione delle funzioni e dei servizi dei Comuni membri facendo normalmente riferimento alla classificazione dei bilanci comunali, per valutare l'idoneità delle forme di gestione adottate con riguardo all'ambito territoriale e ad esigenze funzionali ed economiche.

3. A seguito delle risultanze derivanti dalla ricognizione e dalla verifica, la Comunità montana promuove di concerto con i Comuni membri le iniziative necessarie volte alla scelta delle forme più idonee per la gestione associata delle funzioni e servizi comunali dando la priorità ai servizi di supporto.

4. Il piano contiene l'assetto, la dimensione e le caratteristiche delle funzioni e dei servizi, la forma di gestione prescelta previa valutazione comparativa, le dotazioni patrimoniali e di personale, il piano finanziario degli interventi e quello di gestione, lo schema di convenzione da stipulare con i Comuni membri contenente la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 20

(Programmi annuali operativi di attuazione)

1. Il piano pluriennale si realizza attraverso i programmi annuali operativi di attuazione, approvati dal Consiglio comunitario, contenenti le opere e le iniziative da porre in essere nel corso dell'esercizio sulla base delle risorse anche finanziarie disponibili.

Art. 21

(Servizi pubblici)

1. Compatibilmente con le caratteristiche dei servizi, le Comunità montane organizzano e gestiscono i servizi pubblici con modalità gestionali che assicurino un elevato grado di efficacia e di efficienza.

Art. 22

(Rapporti con altri enti e organismi pubblici)

1. Le Comunità montane promuovono forme di cooperazione e di associazione con altri enti e organismi pubblici per l'esercizio coordinato di

funzioni o di servizi, ovvero per la gestione comune di servizi avvalendosi degli strumenti più adeguati.

CAPO VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 23

(Disposizioni per assicurare la continuità dell'azione amministrativa)

1. Le Comunità montane costituite ai sensi dell'articolo 5 della presente legge subentrano nei rapporti attivi e passivi alle Comunità montane preesistenti, assorbendone le risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data del 1° gennaio 2008, così come prescritto dall'articolo 2, comma 22, della legge 244/2007.

2. Nel caso di soppressione di una o più Comunità montane, la Giunta regionale con la deliberazione con la quale delimita gli ambiti territoriali delle nuove Comunità montane, nomina un commissario liquidatore, scegliendolo tra soggetti dotati di idonea qualificazione, con l'incarico di provvedere, nel termine di sei mesi, alla gestione stralcio dell'ente soppresso, alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dello stesso, ed alla definizione dei rapporti giuridici e dei rapporti di lavoro in atto, applicando i principi della solidarietà attiva e passiva, così come prescritto dall'articolo 2, comma 22, della legge 244/2007.

3. Qualora una Comunità montana venisse soppressa a seguito del riordino territoriale degli enti montani derivante dalla presente legge, la Regione provvederà a sostenere la costituzione, in quel bacino territoriale, di una o più Unioni di Comuni che continuino ad esercitare in quei territori la gestione associata dei servizi comunali già precedentemente svolta dalla Comunità montana ed altri che le amministrazioni intendano conferirle, in modo da mantenere l'esercizio associato delle funzioni assegnate.

Art. 24

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

.....
.....

Art. 25

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore, previa pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, a decorrere dal 1° luglio 2009.